

Sintesi del regolamento C. E . n. 178/2002

Il regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28/01/2002 (Gazzetta Ufficiale C.E. L 31 del 01/02/2002) renderà **obbligatoria a partire dal 1. gennaio 2005 la rintracciabilità agroalimentare**, in considerazione del fatto che “la libera circolazione di alimenti sicuri e sani è un aspetto fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi sociali ed economici.”

Così il regolamento definisce il termine “**alimento**”:

“qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani”.

(Art. 2)

Così il regolamento definisce il termine “**impresa alimentare**”:

“ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti”. (Art. 3.2)

Così il regolamento definisce il termine “**operatore del settore alimentare**”:

“la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo”. (Art. 3.3)

Così il regolamento definisce il termine “**commercio al dettaglio**”:

“la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all’ingrosso”. (Art. 3.7)

Così il regolamento definisce il termine “**immissione sul mercato**”:

“la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l’offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta”. (Art. 3.8)

Così il regolamento definisce il termine “**rischio**”:

“funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo”. (Art. 3.9)

Così il regolamento definisce il termine “**pericolo o elemento di pericolo**”:

“agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute”. (Art. 3.14)

Così il regolamento definisce il termine “**rintracciabilità**”:

“possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione” (Articolo 3.15).

Così il regolamento definisce il termine “**fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione**”:

“qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l’importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l’erogazione dei mangimi”. (Art. 3.16)

Così il regolamento definisce il termine **“produzione primaria”**:

“tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici.”. (Art. 3.17)

Così il regolamento definisce il termine **“consumatore finale”**:

“il consumatore finale di un prodotto alimentare è colui che non utilizza tale prodotto nell’ambito di un’operazione o attività di impresa del settore alimentare”. (Art. 3.18)

Il Regolamento CE 178/2002 si applica e disciplina tutte le fasi della produzione agricola, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi prodotti per animali destinati alla produzione alimentare. (Art. 4.3)

La legislazione alimentare persegue uno o più fra gli obiettivi generali di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della tutela degli interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto della tutela della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell’ambiente. (Art. 5)

Secondo la legislazione le autorità pubbliche possono adottare provvedimenti opportuni per informare i cittadini della natura del rischio per la salute, identificando nel modo più esauriente l’alimento o mangime o il tipo di alimento o di mangime, il rischio che può comportare e le misure adottate o in procinto di essere adottate per prevenire, contenere o eliminare tale rischio. (Art. 10)

A tal fine gli operatori del settore alimentare dovranno disporre di sistemi ufficiali di controllo e altre attività adatte alle circostanze, tra cui la comunicazione ai cittadini in materia di sicurezza e di rischio degli alimenti e dei mangimi, di procedure e di modelli di raccolta dati tali che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti le informazioni che consentono di individuare e sorvegliare i rischi che hanno un’incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti. (Art. 17)

Gli stati membri determinano inoltre le misure e le sanzioni da applicare in caso di violazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi e le misure e le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. (Art. 17)

La rintracciabilità è disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e gli operatori del settore alimentare e dei mangimi devono disporre di sistemi e procedure che consentano loro di essere in grado di individuare, in qualsiasi momento, chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

Inoltre gli operatori del settore alimentare devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i loro prodotti.

Tutte queste informazioni devono essere messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano. (Art. 18)

Gli alimenti o i mangimi immessi sul mercato della Comunità Europea devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità, mediante documentazione o informazioni pertinenti. (Art. 18)